



**Oggetto:** autorizzazione del rinnovo, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, per un periodo di 36 mesi, del contratto CIG 972043765E - CUI S97345810580202100015 e Rep. n. 54/2023), stipulato con l'OE CONSORZIO ACOTRAS SOC. COOP., avente ad oggetto l'esecuzione dei servizi di facchinaggio e attività connesse da prestarsi presso le sedi dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Mod 232\_01: ID 201631378 del 02/09/2026)

### IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

**Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

**Visto** l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

**Visto** il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, *"Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito "Regolamento"), a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326"*, come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

**Visto** il decreto del Ministro della Salute n. 39 del 05/04/2024, con il quale il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato, con pari decorrenza, Presidente dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 7 del Decreto 20 settembre 2004 n. 245 sopra citato;

**Visto** il decreto del Ministro della salute 09 febbraio 2024 di nomina del dott. Giovanni Pavesi quale Direttore Amministrativo dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale su citato 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.i.;

**Visto** l'art. 10, comma 2, lettera e), del sopracitato D. M. 20 settembre 2004, n. 245, come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n.3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024, ai sensi del quale il Direttore Amministrativo adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi e gli atti di gestione necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenzia ed esercita i relativi poteri di spesa, con possibilità di specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali;

**Visto** il Regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

**Vista** la determinazione del Direttore Amministrativo del 24 novembre 2025, n. 368 con la quale è stato conferito al dott. Maurizio Trapanese, dirigente di II fascia di ruolo dell'Agenzia, l'incarico dirigenziale di livello non generale di direzione dell'Area per la digitalizzazione, il procurement e il patrimonio (ADPP) di cui all'art. 6 comma 1 del sopra citato Regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia;

**Vista** la determinazione del Direttore Amministrativo del 23 dicembre 2025, n. 428 con la quale è stato conferito alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio per l'Attività negoziale e gli Accordi con le altre PA (UAN), di cui all'art. 6 comma 2 lett. e) del sopra citato Regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia;

**Visto** il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021), per brevità anche “Regolamento di contabilità”;

**Visto** il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 s.m.i., recante “*Codice dei contratti pubblici*” con i relativi allegati, i quali hanno acquistato efficacia per le procedure di acquisto dal 1° luglio 2023;

**Vista** la richiesta di qualificazione n. 38287 presentata dall'AIFA in data 30/09/2025 tramite il portale a tal fine messo a disposizione dall'ANAC ed acquisita da quest'ultima Autorità al n. ID 68db96ccd1eea560e3eadebe, all'esito della quale l'AIFA ha mantenuto la propria Qualificazione di stazione appaltante con un Livello SF1 “Livello Primo” che la abilita a procedere ad acquisti di servizi e forniture senza limite di importo fino alla data del 30/09/2027;

**Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici”, d'ora in poi per brevità anche “Codice”, applicabile *ratione temporis* alla modifica contrattuale di cui al presente provvedimento in quanto afferente ad un Contratto affidato a seguito di procedura di gara indetta anteriormente al 1° luglio 2023, come in appresso precisato;

**Viste** le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

**Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*” per la parte vigente;

**Visto** l'art. 113 del Codice rubricato *“Incentivi per funzioni tecniche”* e in particolare il comma 2 a tenor del quale *“A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.”*;

**Vista** la Determina del Direttore Generale n. 620 del 17/04/2018 ad oggetto: *“Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. - accantonamento delle risorse finanziarie finalizzate alla costituzione del fondo di cui ai commi 2 e seguenti del citato art. 113”*, come integrata con Determina del Direttore Generale n. 15 del 19/01/2022;

**Vista** la deliberazione n. 103/2026/PAR della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia in materia di debenza dell'onere IRAP a carico esclusivo dell'amministrazione;

**Visto** l'art. dell'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 in virtù del quale i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi ivi previsti ed in particolare, ai sensi del comma 1 lett. a), *“se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro”*, nonché, ai sensi del comma 1 lett. e) e del comma 4, se trattasi di modifica non sostanziale in quanto non *“altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti”*;

**Visto** altresì l'art. 35 comma 4 di detto Codice ai sensi del quale *“Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara”*;

**Vista** la Determina del Direttore Generale n. 1766 in data 26/10/2018, con cui - ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e del paragrafo 7 delle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 e aggiornate al D. Lgs. 19.04.2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017, la dott.ssa Raffaella Cugini è stata nominata *“Responsabile unico del procedimento”* (RUP) degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici, ad esclusione degli appalti in ambito *Information and Communication Technology*;

**Vista** la legge 30 dicembre 2025, n. 199, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 (Suppl. Ordinario n. 42), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028";

**Vista** la delibera del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 69 del 28/10/2025, concernente l'adozione del documento di budget economico 2026 (budget economico 2026) con annesso bilancio di previsione per il triennio 2026-2028 (budget pluriennale 2026-2028);

**Visto** il "Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2023 – 2024" adottato con Determina direttoriale n. 40 del 30/01/2023 ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016, nel quale è stato espressamente previsto il CUI S97345810580202100015 per i servizi di facchinaggio e attività connesse da prestarsi presso le sedi dell'Agenzia Italiana del Farmaco, per la durata di 36 mesi *"rinnovabili di altri 36 mesi"*;

**Visto** il contratto, CIG 972043765E e Rep. n. 54/2023, relativo al predetto CUI S97345810580202100015, avente ad oggetto l'esecuzione dei servizi di facchinaggio e attività connesse da prestarsi presso le sedi dell'Agenzia Italiana del Farmaco, stipulato in data 26/10/2023 con l'OE CONSORZIO ACOTRAS SOC. COOP., giusta Determina direttoriale autorizzativa n. 360 del 14/09/2023, con decorrenza dal 01/11/2023 sino al 31/10/2026;

**Preso atto** che detto contratto scadrà il 31/10/2026 e che, alla scadenza, lo stesso è rinnovabile di ulteriori 36 mesi, essendo stata espressamente prevista tale facoltà in favore dell'AIFA all'art. 3 comma 1, ai sensi del quale *"...Al termine del Contratto, è autorizzata la facoltà di AIFA di rinnovare il contratto, ai sensi degli artt. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, alle medesime condizioni anche economiche..."*;

**Preso atto** altresì che al sopra citato art. 3 comma 1 del contratto, è espressamente previsto che tale facoltà di rinnovo potrà essere esercitata dall'Agenzia, previa adozione di apposita Determina di autorizzazione, *"comunicando il rinnovo al Fornitore contraente mediante posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 20 giorni"*;

**Vista** la Relazione del DEC, ID n. 201618252 del 01/09/2026, alla quale interamente si rimanda per gli aspetti motivazionali anche in merito alla opportunità del rinnovo, nella quale viene rappresentata la necessità per l'AIFA di continuare a garantire il servizio in parola precisando che, a tal fine, nulla osta al rinnovo del contratto in essere;

**Vista** la nota informativa ID 201814729 del 15/09/2026, con la quale il Direttore Amministrativo è stato informato della opportunità di procedere con il rinnovo triennale del contratto CIG 972043765E in argomento;

**Considerato** che nella seduta del 23/09/2026 il Consiglio di amministrazione ha preso atto che l'Agenzia procederà con il rinnovo in argomento già espressamente previsto all'interno del sopra citato Programma biennale degli acquisti per gli anni 2023 – 2024 col codice CUI S97345810580202100015;

**Visto** il modulo "232\_01" di "Richiesta Acquisti previsti nel Budget" dell'Ufficio tecnico per la gestione del patrimonio e la sicurezza sul lavoro ID. n. 201631378 del 02/09/2026, con il quale è stato richiesto di procedere al rinnovo del predetto contratto CIG 972043765E e Rep. n. 54/2023, per un periodo di 36 (trentasei) mesi a partire dal 01/11/2026, alle stesse condizioni anche economiche, per un importo complessivo di € 236.058,38 di cui € 216.056,38 oltre IVA

per i “servizi a canone” e € 20.000,00 oltre IVA, quale importo massimo non garantito previsto per i “servizi extra a richiesta”;

**Preso atto** che la copertura finanziaria relativa all’importo spettante al fornitore a titolo di corrispettivo per il rinnovo è stata attestata con il visto “Programmazione e Controllo economico-gestionale” dell’Ufficio Contabilità e Bilancio n. 18/2023, in occasione della sopra citata Determina direttoriale n. 360/2023 autorizzativa del contratto Rep. n. 54/2023;

**Preso atto** altresì che, alla luce di quanto esposto dal DEC nella sopra citata Relazione, il RUP con nota a mezzo e-mail del 02/10/2026 ha dato il nulla osta a procedere;

**Viste** le autocertificazioni di assenza di conflitti di interesse con l’OE CONSORZIO ACOTRAS SOC. COOP., rilasciate rispettivamente dal RUP della presente procedura, dalla dirigente della struttura richiedente e dal DEC (allegate);

**Ritenuto** opportuno continuare a garantire i servizi di facchinaggio da prestarsi nelle sedi dell’Agenzia Italiana del Farmaco, mediante il rinnovo del contratto CIG 972043765E e Rep. n. 54/2023 per ulteriori 36 mesi e precisamente dal 01/11/2026 al 31/10/2029;

Per le su esposte ragioni

## **DETERMINA**

### **Art. 1**

#### **(autorizzazione del rinnovo del Contratto)**

1. Ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, è autorizzato il rinnovo di cui all’art. 35 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, del contratto CIG 972043765E e Rep. n. 54/2023 avente ad oggetto l’esecuzione dei servizi di facchinaggio e attività connesse da prestarsi presso le sedi dell’Agenzia Italiana del Farmaco, stipulato con l’OE CONSORZIO ACOTRAS SOC. COOP., giusta Determina direttoriale autorizzativa n. 360/2023.
2. Detto rinnovo avrà una durata di 36 (trentasei) mesi con decorrenza dal 01/11/2026 sino al 31/10/2029, salva diversa determinazione di AIFA.
3. Resta invariata ogni altra previsione, condizione e definizione contenuta nel contratto originario.

### **Art. 2**

#### **(incarico funzioni tecniche)**

1. Oltre al RUP come sopra nominato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, sono individuati tra il personale con qualifica non dirigenziale dell’AIFA, all’esito della valutazione dei curricula sulla base delle competenze possedute e delle esperienze maturate:
  - la Sig.ra Rossella Molica Bisci, incardinata presso l’Ufficio per l’attività negoziale e gli accordi con altre PA, quale collaboratore del RUP;
  - il sig. Fabrizio Marino, incardinato presso l’Ufficio per il Reclutamento e il trattamento Giuridico, quale Direttore dell’esecuzione del contratto.

**Art. 3**  
**(autorizzazione alla spesa)**

1. Per il rinnovo triennale del sopra citato contratto Rep. n. 54/2023 CIG 972043765E è autorizzato il pagamento in favore del fornitore contraente di un importo massimo di € 236.058,38 oltre IVA, di cui € 216.056,38 oltre IVA per i servizi di facchinaggio a canone e € 20.000,00 oltre IVA quale importo massimo non garantito previsto per i servizi extra a richiesta.  
Resta fermo che come contrattualmente previsto, ove durante il primo triennio non sia stato interamente esaurito l'importo di € 20.000,00 oltre IVA previsto per i servizi extra a richiesta, l'ulteriore importo massimo non garantito di € 20.000,00 (ventimila/00) oltre IVA, previsto per il successivo triennio di rinnovo, verrà incrementato dell'importo residuo non utilizzato nel primo triennio.
2. La copertura finanziaria di detta spesa è stata già attestata con il visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio n. 18/2023, in occasione della Determina direttoriale n. 360/2023 autorizzativa della stipula del contratto medesimo.
3. Detta spesa graverà *pro quota* sul budget degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029.
4. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate dall'OE CONSORZIO ACOTRAS SOC. COOP..
5. Per i fini di cui al sopra citato art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, si dà mandato all'Ufficio Contabilità e Bilancio di destinare all'apposito fondo di cui al comma 2 dell'art. 113, costituito giusta Determina del Direttore Generale n. 620 del 17/04/2018 come integrata con Determina direttoriale n. 15 del 19/01/2022, l'importo di € 4.721,16 (quattromilasettecentoventuno/16) oltre IRAP, pari al 2% dell'importo contrattuale del rinnovo di € 236.058,38.

**Art. 4**  
**(pubblicità e trasparenza)**

1. Gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici, sono assolti ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2023 e della delibera ANAC n. 264 del 20/06/2023, come modificata e integrata con delibera ANAC n. 601 del 19/12/2023. In particolare, l'insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del contratto di cui alla presente procedura sono pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione Bandi di gara e contratti, al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti> ove è, altresì, rinvenibile il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) istituita presso l'ANAC, in cui sono pubblicate tutte le informazioni relative alla presente procedura che l'AIFA ha trasmesso alla BDNCP.

**Il Direttore Amministrativo**

*Giovanni Pavesi*



PAVESI GIOVANNI  
AIFA - AGENZIA  
ITALIANA DEL  
FARMACO  
3.3.28 Direttore  
Amministrativo  
05.10.2026 12:12:42  
GMT+02:00

**Allegati:**

1. Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" n. 18/2023 rilasciato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio in data 17/03/2023, attestante la copertura finanziaria;
2. N. 3 Autocertificazioni dell'assenza di conflitti di interesse nei confronti dell'OE contraente.